

Trattamento di Cig in deroga.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- L. n.203 del 22/12/08, art. 2 c.36;
- L. n.2 del 28/1/09, art. 19;
- L. n.33 del 9/4/09, art. 7 ter;
- D. M. n.45080 del 19/2/09;
- Accordo Governativo del 16/4/09;
- D. I. n.46449 del 7/7/09
- Verbali sottoscritti dalla Regione Puglia con le parti sociali del 17/3/09, 27/4/09, 20/7/09, 2/10/09, 3/11/09;

ITER PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA ALLA DIREZIONE DEL LAVORO DELLA PUGLIA.

1) La **domanda di CIG in deroga**, qualora siano presenti i requisiti previsti dalle leggi di riferimento, **deve essere redatta su apposito mod. CIGS/DEROGA 2009**, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it – percorso Aree tematiche/Ammortizzatori sociali/Concessioni in deroga, puntualmente compilato in ogni sua parte con firma e timbro del legale rappresentante dell’Ente.

2) Allo stesso modello va allegata copia del **verbale di esame congiunto** effettuato presso l’Amministrazione Provinciale nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento, presso la Regione Puglia qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più province, presso il Ministero del Lavoro quando riguarda più regioni, redatto ai sensi dell’ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.

Si rammenta che il predetto esame congiunto deve essere effettuato **preventivamente** rispetto all’inizio delle sospensioni le quali quindi, non potranno essere avviate in data antecedente all’accordo.

3) Va inoltre, allegato **l’elenco dei lavoratori**, con l’indicazione dei **dati anagrafici, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, data di assunzione, qualifica**, utilizzando il fac-simile **mod. lav. beneficiari CIG in deroga**. Tale elenco, oltre che cartaceo, **redatto in formato excel** deve essere trasmesso su **supporto magnetico (floppy disk o CD)** o tramite **e-mail**.

4) La predetta documentazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso la: **Direzione Regionale del Lavoro – via F. Filzi n. 18 – 70126 BARI.**

5) Qualora la richiesta interessa **più unità aziendali** non è necessario produrre domande separate ma si possono utilizzare i “campi” previsti nel predetto modello con le relative specifiche.

6) Qualora la richiesta riguarda anche lavoratori **APPRENDISTI** non è necessario produrre domande separate ma è necessario che vengano segnalati ed individuati nel numero e nei nominativi.

7) Le domande di CIG in deroga avanzate da **Enti di formazione** devono altresì, contenere la precisazione che trattasi di “Enti accreditati” e che i lavoratori interessati al trattamento hanno un contratto a tempo indeterminato.

ALCUNE UTILI PRECISAZIONI:

Dalla documentazione che viene prodotta devono emergere chiaramente alcuni elementi indispensabili affinché la Direzione Regionale del Lavoro possa procedere ad una valutazione positiva della istruttoria ed emanare il relativo decreto di autorizzazione.

Tali elementi possono essere individuati nei seguenti punti:

1) L' Azienda non rientra nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime o ha già utilizzato tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

2) I lavoratori interessati alla CIG in deroga hanno tutti una anzianità lavorativa presso la società/ditta richiedente non inferiore a 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.

3) Non sono stati sottoscritti, per lo stesso periodo per il quale è richiesta la erogazione del trattamento di CIG in deroga, altri accordi che prevedano altri strumenti di tutela del reddito per i medesimi lavoratori.

4) Tutti i lavoratori, di cui all'elenco allegato ed interessati alla CIG in deroga, hanno sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al Lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

5) La modalità di pagamento, diretto o a conguaglio, che si intende richiedere.

6) Se è previsto un meccanismo di rotazione fra i lavoratori sospesi.

7) L'indicazione dell'esatto numero dell'intero organico aziendale.

ITER PROCEDURALE PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI AUTORIZZATIVI DI CIG IN DEROGA DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

Le domande di CIG in deroga che pervengono alla DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO, sia quelle consegnate a mano che quelle trasmesse a mezzo posta, vengono immediatamente protocollate ed istruite per verificare la presenza degli elementi sopra menzionati oltre che la idoneità della documentazione esibita a corredo della domanda. In caso di carenza di documentazione o degli elementi utili per la definizione della pratica la l'Azienda viene tempestivamente contattata per integrare le informazioni mancanti.

Nel momento in cui l'istruttoria della domanda si conclude favorevolmente viene emanato il **DECRETO DI AUTORIZZAZIONE da parte della DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO** con il quale si autorizza la sede INPS ad erogare il trattamento di CIG in deroga in favore: dell'azienda, per il numero e i nominativi dei lavoratori aventi titolo e per il periodo dettagliato nello stesso decreto. Le autorizzazioni possono essere anche parziali rispetto alla richiesta avanzata nella domanda in quanto ci possono essere esclusioni di lavoratori a causa della mancanza del requisito soggettivo o per un periodo diverso da quello individuato nella richiesta dell'azienda.

Sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria 2009 la concessione della CIG in deroga può essere riferita ad un massimo di 12 mesi ma nell' accordo della Regione Puglia sottoscritto con le parti sociali del 27/4/09 si è stabilito che in questa fase l'autorizzazione è **fino al 31/12/09**.

Il decreto di autorizzazione viene trasmesso in via telematica, oltre che cartacea, alla sede **INPS Regionale** e contestualmente, con e-mail, **alla singola azienda** autorizzata; gli elenchi dei lavoratori beneficiari vengono altresì inviati alla **Regione Puglia** e ad **Italia Lavoro**.

Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione la Direzione Regionale del Lavoro formalizza il diniego che viene comunicato, unitamente alle relative motivazioni, all'Azienda, all'INPS e alla Provincia interessata.

La predetta procedura da parte della Direzione Regionale del Lavoro si esaurisce in 10-15 gg., tempi notevolmente inferiori a quelli previsti per legge (30 gg.) proprio al fine di accelerare l'erogazione del trattamento ai lavoratori.

SI RAMMENTA CHE I DECRETI DI AUTORIZZAZIONE VENGONO EMANATI SEGUENDO LO STRETTO ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FINO A CONCORRENZA DEI FONDI DISPONIBILI.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai seguenti numeri:

- dr.ssa Tempesta M.C.080/5464200 e-mail: mctempesta@lavoro.gov.it,
- dr.ssa De Simone M.G. 080/0994044 e-mail: mgdesimone@lavoro.gov.it,
- sig. Marzano G. 080/0994046 e-mail: gmarzano@lavoro.gov.it,
- sig. Coppola G. 080/0994048 e-mail: gicoppola@lavoro.gov.it

Via Fabio Filzi n. 18 – 70126 BARI- orario sportello da lunedì a venerdì ore 9,00-13,00 e il martedì e il giovedì ore 15,00-17,00.

Fax 080/0994045

ATTENZIONE: *LE LINEE GUIDA QUI PRESENTATE SONO SUSCETTIBILI DI MODIFICHE E O ADEGUAMENTI IN CONSEGUENZA DEI PROSSIMI ACCORDI CHE VERRANNO SOTTOSCRITTI IN MATERIA E SARÀ CURA DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DARNE TEMPESTIVA INFORMAZIONE.*

